



Art. 1 – Finalità

1. I viaggi d'istruzione e le uscite didattiche, gli *stage* linguistici e sportivi, gli scambi devono essere opportunità importanti di crescita dell'individuo e del gruppo, mediante esperienze e attività di tipo culturale, sociale, professionale, sportivo.
2. Sono integrati in maniera organica nella programmazione d'inizio anno scolastico, in quanto essi hanno valenza formativa e orientativa.
3. Si tratta di attività educativa e didattica a tutti gli effetti, anche se vissuta in un contesto ambientale diverso da quello consueto dell'istituzione scolastica, e pertanto richiedono progettazione ed elaborazione didattica ed impegno degli studenti, nonché valutazione dell'efficacia e delle loro ricadute.
4. Rientrano, per le loro finalità, tra le attività educative della scuola come parte integrante e qualificante del PTOF, tenendo conto:
 - a. delle norme vigenti e del presente Regolamento
 - b. del criterio della qualità nonché della economicità
 - c. della sicurezza.

Art. 2 - Tipologie di attività

1. La scuola organizza le seguenti tipologie di uscite/viaggi/*stage*, che possono anche comprendere attività di PCTO:
 - **Uscite didattiche/Visite guidate:** si effettuano nell'arco di una giornata o frazioni di essa, si prefiggono obiettivi connessi alle attività didattiche dell'anno di corso e consentono di cogliere le opportunità e risorse del territorio. Rientrano in questo ambito le visite in azienda.
 - **Viaggi di istruzione:** si prefiggono il miglioramento della conoscenza del territorio italiano ed estero nei suoi molteplici aspetti: naturalistico-ambientali, economici, artistici, culturali. Sono considerati viaggi di istruzione anche la partecipazione a manifestazioni culturali, concorsi finalizzati all'acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche e al consolidamento dei rapporti tra scuola e mondo del lavoro. Possono comportare uno o più pernottamenti.
 - **Stage sportivi:** in tale categoria rientra la partecipazione a manifestazioni sportive tradizionali, viaggi finalizzati a garantire agli allievi esperienze differenziate di vita, di sport e di educazione alla salute e pertanto assumono una valenza formativa da tenere presente nella loro progettazione. Rientrano in questa fattispecie sia le specialità sportive tipicizzate, sia le attività genericamente intese come "sport alternativi", quali le escursioni, i campeggi, le settimane bianche, le settimane verdi, i campi scuola nonché la partecipazione a manifestazioni sportive. Anche questi tipi di viaggi hanno come scopo preminente oltre alla socializzazione, l'acquisizione di cognizioni culturali integrative a quelle normalmente acquisite in classe, pertanto sono programmati in modo da lasciare sufficiente spazio alla parte didattico-culturale.
 - **Stage linguistici all'estero** rispondono alle seguenti finalità:
 - consolidare le competenze linguistiche-comunicative;
 - ampliare gli orizzonti culturali attraverso il contatto con altre culture;



- offrire agli studenti la possibilità di utilizzare le proprie competenze linguistiche in situazioni comunicative concrete, al fine di accrescere in loro la motivazione allo studio delle lingue straniere.
- **Scambi culturali** devono rispondere alle seguenti finalità:
 - favorire l'incontro di studenti appartenenti a realtà scolastiche e culture diverse;
 - promuovere una mentalità aperta nei confronti di realtà culturali diverse e favorire comportamenti improntati alla collaborazione e alla solidarietà;
 - rafforzare le competenze linguistico-comunicative.

Art. 3 - Criteri organizzativi generali

1. Per tutte le classi si prevede un massimo di 8 giorni per il Biennio e di 10 giorni per il Triennio annui di uscite comprensivo del viaggio/*stage* di più giorni, qualora in programma, fatto salvo quanto specificatamente previsto agli artt. 5 e 6 del presente Regolamento.
2. Le mete sono individuate sulla base degli obiettivi e dei contenuti del PTOF e della Programmazione dell'anno, prevedendo un equilibrato rapporto fra tempi di percorrenza e tempi di soggiorno, evitando di dedicare al percorso una parte eccessiva del periodo programmato.
3. Il viaggio d'istruzione avrà una durata massima di tre giorni (due notti) per le classi del Biennio e di cinque giorni (quattro notti) per le classi del Triennio. I restanti giorni possono essere destinati alle uscite/visite giornaliere.
4. **Uscite e visite** sono realizzate ove la partecipazione sia almeno pari al 75% degli studenti della classe.
5. **I viaggi di istruzione, stage sportivi e linguistici** sono realizzati ove la partecipazione sia almeno pari ai $\frac{2}{3}$ degli studenti della classe, fatti salvi i casi previsti all'art. 5.
6. Gli alunni non partecipanti sono tenuti alla normale frequenza a scuola; non può comunque essere garantito il regolare svolgimento delle lezioni; gli studenti potrebbero quindi essere smistati in altre classi. L'eventuale assenza dall'Istituto va regolarmente giustificata.
7. Nelle uscite didattiche e nei viaggi di istruzione tutti gli studenti devono essere muniti di documento di identità in corso di validità, se necessario valido per l'espatrio, e della tessera sanitaria.

Art. 4 – Tempi di attuazione delle attività

1. Il Collegio Docenti, nell'ambito del piano annuale delle attività, individua i periodi di effettuazione dei viaggi di istruzione di più giorni, con una flessibilità che tenga conto delle esigenze organizzative indifferibili o che comunque dipendano dalla disponibilità di terze parti.
2. Sono esclusi per i viaggi i periodi di recupero e di impegni progettuali e istituzionali già calendarizzati.
3. Non sono ammesse uscite e visite guidate nelle ultime tre settimane di lezione, salvo specifiche situazioni giustificate dal Consiglio di Classe in quanto diversamente non programmabili (p.e. attività collegate all'educazione ambientale).



Art. 5 - Stage sportivi

1. Per le classi del Biennio del Liceo Sportivo la partecipazione ad uno *stage* sportivo fino alla durata massima di tre giorni (due notti) sostituisce la realizzazione del viaggio di istruzione di cui all'art. 3 comma 3.
2. Per le classi del Triennio del Liceo Sportivo, agli *stage* sportivi potranno essere destinati complessivamente non più di 8 giorni annui.
3. Per le classi partecipanti a *stage* sportivi, il numero massimo di giorni di cui all'art. 3 co. 1 è elevato a 10 per il Biennio e 14 per il Triennio.

Art. 6 - Stage linguistici

1. Gli *stage* linguistici sono rivolti alle classi Seconde, Terze, Quarte e Quinte e si effettuano durante il periodo dell'attività didattica, con durata massima di 7 giorni per le classi Seconde e di 10 giorni per le classi del Triennio.
2. Per le classi del Triennio del Liceo Linguistico e del corso di Relazioni Internazionali per il Marketing, nel corso dello stesso anno scolastico, può essere programmato sia uno *stage* linguistico sia un viaggio di istruzione della durata massima di tre giorni (due notti). Per tutte le altre classi, lo *stage* linguistico sostituisce la realizzazione del viaggio di istruzione di cui all'art. 3 comma 3.
3. In presenza di classi articolate, la percentuale minima di studenti partecipanti di cui all'art. 3 co. 5 è calcolata sul gruppo linguistico, per come eventualmente costituito su più classi parallele.
4. Per le classi partecipanti a *stage* linguistici, il numero massimo di giorni di cui all'art. 3 co. 1 è elevato a 12 per le classi Seconde e 15 per le classi del Triennio.
5. Gli studenti che hanno aderito entro il mese di giugno a *stage* programmati per i mesi di settembre/ottobre, potranno prendervi parte anche in caso di non promozione, purché ancora iscritti presso il nostro Istituto.

Art. 7 - Scambi

1. Sono rivolti alle classi Terze e Quarte.
2. Gli scambi culturali si svolgono per un massimo di 14 giorni, fino a una settimana come ospiti e l'altra come ospitati, fatto salvo l'adesione a programmi di mobilità individuali proposti in Convenzioni di partenariato.
3. Sono interessati gli alunni delle classi coinvolte nello specifico progetto dell'Istituto, individuati tramite il loro diretto coinvolgimento e le caratteristiche di volta in volta richieste, senza prevedere una percentuale minima di studenti partecipanti.

Art. 8 - Commissione viaggi

1. All'avvio dell'anno scolastico, il Collegio dei docenti designa una commissione viaggi composta da un massimo di 5 componenti, preferibilmente in rappresentanza dei diversi indirizzi dell'istituto, con il compito di affiancare i docenti proponenti nell'organizzazione e nell'attuazione dei viaggi e *stage*.

	Liceo e Ist. Tecnico Primo Levi Via C. Varalli, 20 – BOLLATE (MI)	rev. 01 del 03.10.2024
	REGOLAMENTO VIAGGI, STAGE E USCITE DIDATTICHE	pag. 4 di 7

2. La Commissione, in coordinamento con il Dirigente scolastico e gli uffici amministrativi, ha le seguenti funzioni:

- raccogliere materiale informativo proveniente dalle agenzie e organizzarlo per meta (almeno 3 proposte per destinazione) ipotizzando un gruppo di 40 studenti per viaggio/stage d'inglese e di 20 per altre lingue;
- raccogliere le adesioni e la scheda riassuntiva del progetto dai docenti referenti di ogni classe per il viaggio/stage;
- tabulare i dati e verificare che siano rispettati i limiti di cui al presente regolamento (numero di adesioni per classe, durata del viaggio, costi ecc);
- trasmettere i piani viaggi al DS ed illustrarli in sede di Collegio docenti;
- coadiuvare il DS nella individuazione dei criteri di valutazione delle candidature e/o dei preventivi, nell'ambito delle procedure di affidamento adottate, sentiti i docenti referenti di ogni classe;
- redigere la circolare per ciascun viaggio/stage, con le indicazioni per i versamenti e un vademecum aggiornato con le regole su documenti/visti necessari per i viaggi/stage;
- verificare con l'ufficio di segreteria l'effettivo versamento della quota di partecipazione (ripartita in più rate, di cui la prima vincolante per l'adesione);
- predisporre il plico contenente il materiale necessario per la partenza (voucher, numeri di telefono utili dell'istituzione scolastica, nominativo del referente di stage all'estero e recapiti, numeri utili dell'agenzia di viaggi ecc.).
- predisporre e somministrare un questionario anonimo ai partecipanti che dovranno esprimerne il gradimento.

Art. 9 - Organizzazione uscite didattiche/visite guidate

1. Le uscite didattiche/visite guidate sono deliberate dai Consigli di classe aperti in sede di programmazione delle attività, individuando gli obiettivi didattici, i costi di massima e i docenti accompagnatori e il docente referente.
2. Le uscite didattiche/visite guidate sono autorizzate dal Dirigente scolastico, previa la compilazione dell'apposita modulistica.
3. La richiesta di autorizzazione al Dirigente scolastico dovrà essere presentata con almeno 40 giorni di anticipo qualora le uscite/visite prevedano l'acquisto di servizi (trasporto, ingressi...) da parte dell'Istituto, con le modalità indicate a mezzo circolare interna a inizio anno scolastico. Negli altri casi, le richieste dovranno pervenire almeno 10 giorni prima della data programmata.
4. Per le uscite didattiche/visite guidate delle classi del Biennio è prevista la partenza e il rientro a scuola, salvo autorizzazione o richiesta espressa da parte dei genitori/tutori.

Art. 10 - organizzazione di viaggi di istruzione e stage

1. I Consigli di classe, nella loro composizione allargata, deliberano le proposte di viaggi/stage entro il mese di novembre per i viaggi/stage da realizzare nell'anno in corso oppure entro il mese di aprile per i viaggi/stage da realizzare nel mese di settembre/ottobre dell'anno scolastico successivo.



2. Le proposte devono contenere le motivazioni educativo-didattiche, gli aspetti economici nelle linee generali, il nominativo del docente referente di classe e del/i docente/i promotore/i del progetto che coinvolga più classi, degli accompagnatori e dei loro sostituti. Per tutti gli studenti saranno valutati attentamente eventuali problemi di natura sanitaria, alimentare o di altro genere e individuate le misure necessarie, in modo da garantire una loro serena partecipazione a tutte le attività programmate.
3. La Commissione viaggi raccoglie le schede riassuntive del progetto dai consigli di classe, controlla che esse rispettino i Regolamenti d'Istituto. Infine, trasmette i piani viaggi di istruzione/*stage* al DS e li illustra in sede di Collegio dei Docenti per l'approvazione delle destinazioni e dei relativi progetti.
4. Entro novembre, il Collegio dei Docenti approva il Piano viaggi in coerenza con il PTOF e nel rispetto del Regolamento d'Istituto.
5. Il Consiglio d'Istituto prende in esame il piano approvato dal Collegio, verificando l'aderenza al PTOF e la conformità ai criteri organizzativi definiti dal Regolamento viaggi. Delibera quindi in merito all'impegno di spesa e al ricorso al fondo di solidarietà per eventuali agevolazioni, come previsto all'art. 14 del presente Regolamento.
6. Sarà cura della Segreteria tenere i rapporti con gli operatori economici interessati per l'iter di fornitura dei servizi.

Art. 11 - Docenti accompagnatori

1. Sono nominati accompagnatori i docenti della classe che ne abbiano dato la disponibilità, assicurando l'avvicendamento tra i componenti del consiglio di classe ove possibile.
2. I docenti accompagnatori sono individuati in rapporto di un docente ogni 20 studenti per le uscite/visite didattiche, e di un docente ogni 15 studenti in caso di viaggi/*stage* con un minimo di due docenti nel caso di classe singola. L'uscita/visita didattica per gruppi inferiori a 20 studenti, se maggiorenni, è autorizzata con un unico docente accompagnatore, su sua richiesta.
3. In caso di partecipazione di studenti con disabilità, il consiglio di classe deciderà l'eventuale presenza di un docente della classe aggiuntivo, tenendo in considerazione la tipologia di uscita didattica/viaggio d'istruzione.
4. Un docente potrà accompagnare fino a 10 giorni di viaggi/uscite nell'arco dell'anno scolastico.
5. Per i viaggi di istruzione all'estero, almeno uno dei docenti accompagnatori deve avere competenze linguistiche in rapporto alla nazione scelta e/o la conoscenza della lingua inglese. In particolare per gli *stage* linguistici è richiesto che almeno un docente accompagnatore sia insegnante della lingua del paese di destinazione.
6. Per le uscite didattiche e gli *stage* sportivi è richiesta la presenza, tra i docenti accompagnatori, di almeno un docente di Scienze motorie.
7. In sede di programmazione delle attività, il consiglio di classe è tenuto ad individuare anche un docente sostituto, in caso di necessità. Il viaggio non sarà autorizzato in caso contrario.



Art. 12 - Individuazione Docente referente

1. Per ogni classe è individuato un docente referente, responsabile della progettazione e attuazione della singola uscita didattica/viaggio/*stage*.
2. Il docente referente ha il compito di:
 - predisporre un progetto che chiarisca gli obiettivi, le finalità, i destinatari e le attività che verranno svolte;
 - essere di riferimento sia per gli allievi sia per le famiglie;
 - tenere i rapporti con la commissione viaggi, alla quale presenta la scheda riassuntiva approvata dal consiglio di classe completa di tutti i dati;
 - raccogliere le adesioni (tramite il registro elettronico);
 - per viaggi di istruzione o *stage*, compilare entro 15 giorni dalla conclusione dell'attività, la relazione finale sui risultati conseguiti e sulla qualità dei servizi forniti dall'agenzia, in coordinamento con i docenti referenti delle altre classi coinvolte.

Art. 13 - Quote di adesione

1. Non possono essere richieste alle famiglie degli studenti quote di partecipazione tali da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero la natura e le finalità di uscite/viaggi/*stage*. Pertanto, a inizio di ogni anno scolastico il Consiglio di Istituto delibera il tetto massimo di spesa per gli studenti per le uscite di più giorni.
2. L'adesione del singolo alunno è considerata valida al momento del pagamento dell'acconto previsto per il viaggio/*stage* o dell'intera quota dovuta per l'uscita didattica.
3. L'importo versato sarà restituito solo in caso di mancata realizzazione del viaggio/*stage*/uscita.
4. L'invio della conferma dell'ordine da parte dell'Istituto all'Agenzia incaricata, determina per gli studenti aderenti l'obbligo del pagamento dell'intera quota di partecipazione. Eventuali rinunce successive alla suddetta conferma potranno determinare un rimborso solo per la parte eccedente le penali dovute all'agenzia stessa.

Art. 14 - Attività negoziale

1. Il Dirigente Scolastico è responsabile dell'attività negoziale per l'acquisizione dei servizi per la realizzazione dei viaggi e delle visite di istruzione, e nel suo svolgimento si avvale dell'attività istruttoria del DSGA.

Art. 15 - Fondo di solidarietà

1. Nel Programma Annuale è destinata una quota complessiva che costituisce un fondo da erogare agli studenti per visite/viaggi/scambi/*stage*.
2. Su specifica richiesta della famiglia vengono erogati contributi fino al 50% della quota di partecipazione e comunque non superiori al 5% del fondo di solidarietà annualmente disponibile per viaggi di istruzione di più giorni, scambi e *stage* effettuati nel corso dell'anno.
3. Il riferimento per il riconoscimento del diritto all'assegnazione di contributi è l'ISEE con tetto massimo stabilito ad inizio anno scolastico dal Consiglio d'Istituto.

	<p align="center">Liceo e Ist. Tecnico Primo Levi Via C. Varalli, 20 – BOLLATE (MI)</p>	<p align="right">rev. 01 del 03.10.2024</p>
	<p align="center">REGOLAMENTO VIAGGI, STAGE E USCITE DIDATTICHE</p>	<p align="right">pag. 7 di 7</p>

4. Le famiglie degli studenti che sono nelle condizioni di godere del contributo ne avanzano la richiesta al Dirigente Scolastico, accompagnandola con la certificazione ISEE.
5. Nel caso le richieste superino le disponibilità si daranno le priorità secondo questi criteri:
 - 1° - presenza di fratelli nella scuola impegnati in viaggi o *stage*;
 - 2° - livelli di ISEE più bassi;
 - 3° - andamento didattico-disciplinare.

Art. 16 - Azione educativa e regole di comportamento

1. Gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento sempre corretto nei confronti dei loro compagni, degli insegnanti, del personale addetto ai servizi turistici ed anche rispettoso delle attrezzature alberghiere, dei mezzi di trasporto messi a loro disposizione, dell'ambiente e del patrimonio storico – artistico.
2. In quanto uscite, viaggi, *stage* e scambi costituiscono attività didattica, ad essa si applicano per estensione tutte le indicazioni previste dai Regolamenti scolastici. Eventuali episodi di indisciplina potranno avere conseguenze sanzionatorie.

Art. 17 – Validità del regolamento

1. Il presente Regolamento è in vigore dall'a.s. 2024/25 e potrà essere modificato in qualsiasi momento da parte degli organi collegiali che l'hanno approvato. L'emissione di nuova normativa o disposizioni comporta automaticamente la revisione del presente regolamento.

La presente revisione del Regolamento è stata adottata con delibera n. 110 del Consiglio d'Istituto del Liceo e Istituto Tecnico Primo Levi di Bollate (MI) nella seduta del 03.10.2024.